

LE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE SVOLTE DALLE COOPERATIVE SOCIALI

In ossequio al criterio della prevalenza della disciplina particolare su quella generale, l'ambito delle attività delle cooperative sociali (secondo il dettato dell'art. 1, c. 4 del D. Lgs. 112/2017) deve intendersi individuato dall'art. 1, c. 1 della L. 381/1991 ovvero:

- a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;
- b) lo svolgimento di attività diverse finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

A seguito dell'estensione operata dall'art. 17, c. 1 del D. Lgs. 112/2017, ai tradizionali ambiti di intervento delle cooperative sociali si devono aggiungere quelli riguardanti: interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, cc. 1 e 2 della l. 328/2000 ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla L. 104/1992 e alla L. 112/2016; interventi e prestazioni sanitarie; prestazioni socio-sanitarie; educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della L. 53/2003, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa; servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate. Resta salva ed impregiudicata la possibilità, per le cooperative sociali, di svolgere ulteriori attività di interesse generale, in virtù di espresse previsioni normative contenute nell'ordinamento vigente, con particolare riferimento all'agricoltura sociale e alla riqualificazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata. (Ministero del Lavoro, nota del 22.02.2018, n. 2491)